



# COMUNE DI LEVANTO

## Provincia della Spezia

COPIA

### Deliberazione della Giunta Comunale n° 92 del 03-07-2021

**OGGETTO** MODALITA' DI DETERMINAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE IN MATERIA PAESAGGISTICA AI SENSI DELL' ART.167 D.LGS 42/04 E SS.MM.II. Approvazione. Revoca Deliberazione della giunta Comunale n. 94 del 04/07/2017.

L'anno duemilaventuno il giorno tre del mese di luglio alle ore 10:30 nella Sede Comunale, convocata a norma di legge, si è riunita la Giunta Comunale

Al momento dell'adozione del presente provvedimento, risultano presenti i Signori :

		<b>Pres./Ass.</b>		
1.	<b>Luca Del Bello</b>	<b>SINDACO</b>	<b>Presente</b>	
2.	<b>Olivia Canzio</b>	<b>VICE SINDACO</b>	<b>Presente</b>	
3.	<b>Alice Giudice</b>	<b>ASSESSORE</b>	<b>Presente</b>	
4.	<b>Federica Lavaggi</b>	<b>ASSESSORE</b>	<b>Presente</b>	
5.	<b>Paolo Lizza</b>	<b>ASSESSORE</b>	<b>Presente</b>	
<b>Totale Presenti e assenti</b>			<b>5</b>	<b>0</b>

Assiste il SEGRETARIO GENERALE Dott.ssa PAOLA FOLIGNANI

Il SINDACO Luca Del Bello, riconosciuta la validità dell'adunanza per il numero legale degli intervenuti, invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato

## LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- Gli interventi edilizi sono normati dal punto di vista paesaggistico con il D.lgs. 42/04 e ss.mm.ii. (Codice dei beni culturali e del paesaggio), il D.P.R. 139/2010 ed il D.P.R. 31/2017;

Rilevato che:

- l'art. 167 del D.Lgs. n. 42/2004, prevede che gli interventi di modificazione del territorio in ambiti sottoposti a vincolo paesaggistico comportano la demolizione delle opere realizzate in assenza o in difformità dall'autorizzazione paesaggistica ed il ripristino dello stato dei luoghi;
- l'art. 167 commi 4 e 5, prevede peraltro che sia consentita l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria, a seguito di procedimento di compatibilità paesaggistica delle opere da parte dell'autorità amministrativa competente, esclusivamente nei casi di:
  - interventi realizzati in assenza o in difformità dall'autorizzazione paesaggistica che non abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati;
  - impiego di materiali in difformità dall'autorizzazione paesaggistica;
  - lavori comunque configurabili quali interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria ai sensi dell'art.3 del D.P.R. 380/2001;
- come stabilito al comma 5 dell'art. 167, nel caso di accoglimento della domanda volta all'accertamento della compatibilità paesaggistica, *"il trasgressore è tenuto al pagamento di una somma equivalente al maggiore importo tra il danno arrecato e il profitto conseguito mediante la trasgressione. L'importo della sanzione pecuniaria è determinato previa perizia di stima"*;

Considerato che, allo scopo di limitare la disomogeneità nella quantificazione della sanzione e nel pieno rispetto dei principi di imparzialità e di proporzionalità, era risultato necessario individuare idonei criteri e modalità di determinazione della sanzione pecuniaria prevista dall'art. 167 D.lgs. n. 42/2004, sia per la valutazione del danno arrecato, sia per la quantificazione del profitto conseguito;

Richiamata a tal fine la Deliberazione della giunta Comunale n. 94 del 04/07/2017 con la quale erano state stabilite MODALITA' DI DETERMINAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE IN MATERIA PAESAGGISTICA AI SENSI DELL' ART.167 D.LGS. 42/04 E SS.MM.II.

Dato atto che, secondo la costante giurisprudenza, devono essere rivisti e aggiornati i criteri per la determinazione della sanzione ex art. 167 del D.lgs.42/04, risulta necessario stabilire criteri oggettivi e una chiara metodologia operativa per poter procedere all'applicazione della sanzione pecuniaria di che trattasi;

Considerato che risulta altresì necessario indicare i criteri di massima volti a limitare la disomogeneità nella quantificazione delle sanzioni, salvaguardando in ogni caso il potere di gestione del dirigente nella determinazione della sanzione applicabile attraverso specifica e concreta valutazione del caso concreto;

Dato atto che il Tar Liguria, con sentenza n 903/2015, ha stabilito che non vi è effettivo danno ove un intervento venga (sia pure ex post) giudicato compatibile con le esigenze di tutela del vincolo paesaggistico. E' pacifico peraltro che, anche in difetto di danno, la sanzione vada applicata essendosi violato il dovere di chiedere/ottenere l'autorizzazione ex ante, attraverso il calcolo di profitto;

Dato atto che:

l'indennità pecuniaria costituisce "una sanzione amministrativa e non una forma di risarcimento del danno e, come tale, si concreta in un atto dovuto che prescinde dalla sussistenza effettiva di un danno ambientale il quale, unitamente al profitto conseguito, rileva solo come parametro alternativo per la commisurazione del quantum della sanzione la quale deve avvenire in via

sostanzialmente equitativa ed essere ricollegata ad una stima tecnica di carattere generale" (Tar Campania-Salerno, Sez. II, 8 marzo 2013 n. 573).

Visto che , "sia il danno ambientale ... sia il profitto conseguito dal trasgressore costituiscono non già presupposti sostanziali indefettibili per l'applicazione della sanzione, bensì esclusivamente parametri di commisurazione della sanzione stessa, tra loco alternativi" (Cons. Stato, Sez. IV, 12 marzo 2009 n. 1464; in senso conforme Cons. Stato, Sez. IV, 14 aprile 2010 n. 2083; Tar Basilicata Potenza, 19 gennaio 2008 n. 14; Tar Lazio-Roma, Sez. I, 13 febbraio 2009 n. 1450) con la conseguenza che "l'assenza di un danno ambientale, che non ostacola il potere sanzionatorio, assume invece rilievo sotto il profilo della commisurazione della sanzione, che conseguentemente sarà di minor importo" (Cons. Stato, Sez. V, 20 dicembre 2013 n. 6113).

Ritenuto che, a eseguito del pronunciamento della compatibilità paesaggistica dell'intervento ai sensi dell'art.167 del D.lgs. 42/04, debba essere presentata apposita perizia di stima asseverata, elaborata da tecnico abilitato incaricato dal richiedente, nella quale siano quantificati sia il danno ambientale arrecato, sia il profitto conseguito, assumendo quali:

- "danno arrecato": Il risarcimento del danno ambientale si riferisce pertanto a qualsiasi spesa che gli enti pubblici si trovino a sostenere, anche in futuro, per eliminare o attenuare gli effetti della violazione, nonché a qualsiasi diminuzione di valore che derivi ai beni pubblici tutelati per effetto della violazione. E' pertanto la somma che risulterebbe necessaria per la rimessione in pristino delle opere eseguite, o il risanamento del danno ambientale subito al fine di attenuare o eliminare gli effetti negativi sull'ambiente, determinato per il tramite di apposita perizia di stima, asseverata da professionista abilitato, che descriva dettagliatamente i danni causati dall'intervento abusivo e puntualmente quantificati i costi che il Comune dovrebbe sostenere al fine di un'attenuazione o eliminazione del danno ambientale subito, nel caso in cui il trasgressore non proceda alla rimessa in pristino dell'opera abusiva sulla base del più aggiornato Prezziario Regionale delle Opere Edili della Liguria;
- "profitto conseguito": determinato in base all'incremento del valore dell'immobile risultante dalle trasformazioni conseguenti ai lavori eseguiti, valutato da apposita perizia di stima, asseverata da professionista abilitato. Il profitto conseguito per effetto della trasgressione è valutabile anche in termini di esecuzione anticipata di opere che sarebbero state comunque assentibili sotto il profilo ambientale;

Ritenuto di stabilire i seguenti criteri di calcolo dell'indennità risarcitoria in funzione della compatibilità paesaggistica per istanze di cui all'art. 167 del d.lgs.42/2004, per ciascun intervento:

**tipologia a)** Interventi edilizi abusivi ritenuti incompatibili con la tutela del vincolo, in quanto determinanti un'alterazione rilevante dello stesso (danno arrecato) tale da richiedere la demolizione delle opere oggetto di istanza di sanatoria; in tali casi il procedimento seguirà i disposti di cui all'art. 167 c.1 del D.lgs. 42/2004 e s.m. ed i. e per tali interventi conseguono gli effetti di cui al successivo art. 181 (ORDINANZA DI RIMESSA IN PRISTINO/DEMOLIZIONE)

**tipologia b)** Interventi edilizi abusivi compatibili con l'ambiente, in quanto ritenuti causa di danno paesaggistico tale da non richiedere la demolizione delle opere oggetto di istanza di sanatoria e ritenuti sanabili previa realizzazione di opere di mitigazione dell'impatto: In tali casi si procederà alla determinazione della sanzione, che sarà data dal maggior importo tra il danno arrecato ed il profitto conseguito, ed al rilascio del provvedimento di compatibilità paesaggistica, previa corresponsione della sanzione pecuniaria. Prima del rilascio del titolo, sarà richiesta fideiussione bancaria, avente importo basato su prezziario delle opere edili regione Liguria, pari al costo dell'esecuzione di opere di mitigazione. Tale fideiussione sarà svincolata alla presentazione di comprovata documentazione dell'esecuzione delle opere di mitigazione.

**tipologia c)** Interventi edilizi abusivi ritenuti compatibili con la tutela del vincolo e per le quali nei pareri emessi si evinca che le stesse non hanno determinato alcun danno ambientale paesaggistico; per questa tipologia di intervento la sanzione corrisponderà

pertanto al solo profitto conseguito mediante la trasgressione. L'intervento potrà pertanto acquisire il provvedimento di compatibilità paesaggistica, previa corresponsione della sanzione pecuniaria pari al profitto conseguito.

### **Danno ambientale arrecato (tipologia - b -)**

Il danno arrecato corrisponde al costo degli interventi necessari per il ripristino od il risanamento del danno ambientale subito, al fine di attenuare o eliminare gli effetti negativi sull'ambiente. La realizzazione di eventuali prescrizioni o condizioni, contenute nel parere vincolante rilasciato dalla Soprintendenza, e riguardanti finiture, particolari, schermature del manufatto, od altri modesti interventi volti a migliorare la tipologia e l'estetica del manufatto, una volta ottemperate, sono da considerarsi interventi finalizzati all'eliminazione del danno ambientale paesaggistico prodotto.

La sanzione minima del danno arrecato non potrà mai essere inferiore ad € 2.000,00.

### **Profitto conseguito (tipologie -b- o -c-)**

Per le opere corrispondenti o riconducibili per analogia alle tipologie edilizie sotto riportate, nei limiti di cui all'art. 167 c. 4 del D.lgs. 42/2004, la sanzione pecuniaria del profitto MINIMO conseguito non può essere inferiore a:

- **Opere di ristrutturazione edilizia su fabbricati** (art. 3 - comma 1 - lett. d del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380) realizzate in assenza o difformità del titolo paesaggistico minimo € 2.000,00, esclusa la demolizione e ricostruzione ( minimo € 5.000,00)
- **Opere di restauro e risanamento conservativo su fabbricati** (art. 3 - comma 1 - lett. c del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380) realizzate in assenza o difformità del titolo paesaggistico € 1000,00;
- **Opere di manutenzione straordinaria su fabbricati** (art. 3 - comma 1 - lett. b del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380) realizzate in assenza o difformità del titolo paesaggistico minimo € 516,00,
- **Altre opere minori** realizzate in assenza o difformità del titolo paesaggistico (comprese demolizione senza ricostruzione, recinzioni ed accessi, manufatti di sostegno; deposito di materiale a cielo aperto, recinzioni, pavimentazioni, taglio piante senza ripiantumazione, opere di urbanizzazione, opere sportive che non creano volumi o SUL, impianti fotovoltaici/solari o altre fonti rinnovabili, torri o tralicci per impianti di trasmissione analogica o digitale, min €. 1.500,00)
- **Piscine, vasche irrigue e creazione parcheggio privato a raso o interrato:** min € 5.000,00
- **Movimenti di terra (Scavi e riporti)**
  - minimo = Fino a 15 mc € 1000,00
  - minimo = Oltre i 15 mc fino a 100 mc € 1.500,00 + €. 100/mc oltre i 15 mc
  - minimo = Oltre i 100 mc € 3.000,00 + € 150,00/mc oltre 100 mc
- **volumi tecnici emergenti dal terreno o dalla sagoma del fabbricato preesistente di cui alla Circolare del Ministero per i Beni e le Attività Culturali n.33 del 26/06/2009** minimo € 2.000,00;
- **Insegne Pubblicitarie** min €. 500,00)

Eventuali altri casi non esplicitamente previsti negli articoli precedenti saranno di volta in volta assimilati comunque ad uno di essi per analogia. La sanzione minima del Profitto conseguito, anche in caso di opere non indicate in precedenza, è comunque pari a €. 1000,00.

Ritenuto che:

- il pagamento dell'importo dell'indennità risarcitoria, determinata dal Responsabile del Servizio Tecnico sulla base degli elementi sopra richiamati, dovrà essere corrisposto entro 30 giorni dalla data di comunicazione della stessa.

- Ai sensi dell'art. 167 comma 4 del D.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio" le somme introitate verranno utilizzate per finalità di salvaguardia nonché per interventi di recupero dei valori paesaggistici e di

riqualificazione degli immobili e delle aree degradate o interessate dalla remissione in pristino. Per le medesime finalità possono essere utilizzate anche le somme derivanti dal recupero delle spese sostenute dall'amministrazione per l'esecuzione della remissione in pristino in danno dei soggetti obbligati, ovvero altre somme a ciò destinate dalle amministrazioni competenti.

-È ammessa su espressa istanza del trasgressore la rateizzazione del pagamento della sanzione per importi superiori a €. 5.000,00 nella misura di quattro rate semestrali con applicazione degli interessi legali rapportati a mese, previa stipula di garanzia fidejussoria a garanzia del pagamento delle rate.

Dato atto che la presente proposta rientra nelle competenze della Giunta Municipale, ai sensi dell'art. 48 del D.lgs. n. 267/2000;

Visto il decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;

Dato atto che sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.lgs. 18/08/2000 n. 267e s.m.i., sono stati acquisiti i pareri tecnico e contabile, inseriti nella stessa deliberazione;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese

### **DELIBERA**

1. Le premesse fanno parte del seguente corpo deliberativo nel quale si intendono totalmente richiamate,

2. di revocare la Deliberazione della giunta Comunale n. 55 del 06/07/2017 con la quale erano state stabilite MODALITA' DI DETERMINAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE IN MATERIA PAESAGGISTICA AI SENSI DELL' ART.167 D.LGS. 42/04 E SS.MM.II.;

3. Di stabilire, fatti salvi comunque i poteri discrezionali di competenza dei Dirigenti sulla determinazione delle sanzioni amministrative e pecuniarie, che ai fini della determinazione della sanzione pecuniaria stabilita all'art.167, commi 4 e 5 del D.lgs. 42/04, a eseguito del pronunciamento della compatibilità paesaggistica si possano configurare i seguenti tre casi:

**tipologia a)** Interventi edilizi abusivi ritenuti incompatibili con la tutela del vincolo, in quanto determinanti un'alterazione rilevante dello stesso (danno arrecato) tale da richiedere la demolizione delle opere oggetto di istanza di sanatoria; in tali casi il procedimento seguirà i disposti di cui all'art. 167 c.1 del D.lgs. 42/2004 e s.m. ed i. e per tali interventi conseguono gli effetti di cui al successivo art. 181 (ORDINANZA DI RIMESSA IN PRISTINO/DEMOLIZIONE)

**tipologia b)** Interventi edilizi abusivi compatibili con l'ambiente, in quanto ritenuti causa di danno paesaggistico tale da non richiedere la demolizione delle opere oggetto di istanza di sanatoria e ritenuti sanabili previa realizzazione di opere di mitigazione dell'impatto, In tali casi si procederà alla determinazione della sanzione, che sarà data dal maggior importo tra il danno arrecato ed il profitto conseguito, ed al rilascio del provvedimento di compatibilità paesaggistica, previa corresponsione della sanzione pecuniaria. Prima del rilascio del titolo, sarà richiesta fideiussione bancaria, avente importo basato su prezzario delle opere edili regione Liguria, pari al costo dell'esecuzione di opere di mitigazione. Tale fideiussione sarà svincolata alla presentazione di comprovata documentazione dell'esecuzione delle opere di mitigazione.

**tipologia c)** Interventi edilizi abusivi ritenuti compatibili con la tutela del vincolo e per le quali nei pareri emessi si evinca che le stesse non hanno determinato alcun danno ambientale paesaggistico; per questa tipologia di intervento la sanzione corrisponderà pertanto al solo profitto conseguito mediante la trasgressione. L'intervento potrà

pertanto acquisire il provvedimento di compatibilità paesaggistica, previa corresponsione della sanzione pecuniaria pari al profitto conseguito.

4. Che a esiguito del pronunciamento della compatibilità paesaggistica dell'intervento ai sensi dell'art.167 del D.lgs. 42/04, debba essere presentata apposita perizia di stima asseverata, elaborata da tecnico abilitato incaricato dal richiedente, nella quale siano quantificato il profitto conseguito, sulla base delle seguenti definizioni:

- "danno arrecato": Il risarcimento del danno ambientale si riferisce pertanto a qualsiasi spesa che gli enti pubblici si trovino a sostenere, anche in futuro, per eliminare o attenuare gli effetti della violazione, nonché a qualsiasi diminuzione di valore che derivi ai beni pubblici tutelati per effetto della violazione. E' pertanto la somma che risulterebbe necessaria per la rimessione in pristino delle opere eseguite, o il risanamento del danno ambientale subito al fine di attenuare o eliminare gli effetti negativi sull'ambiente, determinato per il tramite di apposita perizia di stima, asseverata da professionista abilitato, che descriva dettagliatamente i danni causati dall'intervento abusivo e puntualmente quantificati i costi che il Comune dovrebbe sostenere al fine di un'attenuazione o eliminazione del danno ambientale subito, nel caso in cui il trasgressore non proceda alla rimessa in pristino dell'opera abusiva sulla base del più aggiornato Prezziario Regionale delle Opere Edili della Liguria;

- "profitto conseguito": determinato in base all'incremento del valore risultante dalle trasformazioni conseguenti ai lavori eseguiti, valutato da apposita perizia di stima, asseverata da professionista abilitato. Il profitto conseguito per effetto della trasgressione è valutabile anche in termini di esecuzione anticipata di opere che sarebbero state comunque assentibili sotto il profilo ambientale;

5. di stabilire che la sanzione pecuniaria, individuata in base alla perizia presentata dal richiedente salvaguarda in ogni caso il potere di gestione del dirigente nella determinazione della sanzione applicabile attraverso specifica valutazione del caso concreto, è irrogata dal Comune ai sensi dell'art. 9 comma 1 della L.R. 13/2014;

6. Di stabilire che le sanzioni determinate con i criteri sopra esposti con i seguenti importi minimi:

#### **Danno ambientale arrecato (tipologia - b -)**

Il danno arrecato corrisponde al costo degli interventi necessari per il ripristino od il risanamento del danno ambientale subito, al fine di attenuare o eliminare gli effetti negativi sull'ambiente. La realizzazione di eventuali prescrizioni o condizioni, contenute nel parere vincolante rilasciato dalla Soprintendenza, e riguardanti finiture, particolari, schermature del manufatto, od altri modesti interventi volti a migliorare la tipologia e l'estetica del manufatto, una volta ottemperate, sono da considerarsi interventi finalizzati all'eliminazione del danno ambientale paesaggistico prodotto.

La sanzione minima del danno arrecato non potrà mai essere inferiore ad € 2.000,00.

#### **Profitto conseguito (tipologie -b- o -c-)**

Per le opere corrispondenti o riconducibili per analogia alle tipologie edilizie sotto riportate, nei limiti di cui all'art. 167 c. 4 del D.lgs. 42/2004, la sanzione pecuniaria del profitto MINIMO conseguito non può essere inferiore a:

- **Opere di ristrutturazione edilizia su fabbricati** (art. 3 - comma 1 - lett. d del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380) realizzate in assenza o difformità del titolo paesaggistico minimo € 2.000,00, esclusa la demolizione e ricostruzione ( minimo € 5.000,00)
- **Opere di restauro e risanamento conservativo su fabbricati** (art. 3 - comma 1 - lett. c del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380) realizzate in assenza o difformità del titolo paesaggistico € 1000,00;
- **Opere di manutenzione straordinaria su fabbricati** (art. 3 - comma 1 - lett. b del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380) realizzate in assenza o difformità del titolo paesaggistico minimo € 516,00,
- **Altre opere minori** realizzate in assenza o difformità del titolo paesaggistico (comprese demolizione senza ricostruzione, recinzioni ed accessi, manufatti di

- sostegno; deposito di materiale a cielo aperto, recinzioni, pavimentazioni, taglio piante senza ripiantumazione, opere di urbanizzazione, opere sportive che non creano volumi o SUL, impianti fotovoltaici/solari o altre fonti rinnovabili, torri o tralicci per impianti di trasmissione analogica o digitale, min €. 1.500,00)
- **Piscine, vasche irrigue e creazione parcheggio privato a raso o interrato:** min €.5.000,00
  - **Movimenti di terra (Scavi e riporti)**
    - minimo = Fino a 15 mc € 1000,00
    - minimo = Oltre i 15 mc fino a 100 mc € 1.500,00 + €. 100/mc oltre i 15 mc
    - minimo = Oltre i 100 mc € 3.000,00 + € 150,00/mc oltre 100 mc
  - **volumi tecnici emergenti dal terreno o dalla sagoma del fabbricato preesistente di cui alla Circolare del Ministero per i Beni e le Attività Culturali n.33 del 26/06/2009** minimo € 2.000,00;
  - **Insegne Pubblicitarie** min €. 500,00)

Eventuali altri casi non esplicitamente previsti negli articoli precedenti saranno di volta in volta assimilati comunque ad uno di essi per analogia. La sanzione minima del Profitto conseguito, anche in caso di opere non indicate in precedenza, è comunque pari a €. 1000,00.

7. Di dare atto che le sanzioni per importi superiori ad euro 5.000,00 potranno essere pagate, su richiesta dell'interessato, in non più di 4 rate semestrali. La somma rateizzata verrà maggiorata del tasso di interesse legale in ragione d'anno e dovrà essere garantita da idonea polizza fideiussoria a garanzia del pagamento delle rate;

8. Di far constare che, alla luce della prescrizione contenuta al comma 6 dell'art.167 del D.lgs. n.42/2004 le somme riscosse a titolo di sanzione pecuniaria di cui al precedente punto 2) siano utilizzate, oltre che per le rimessioni in pristino d'ufficio, per finanziare interventi di recupero dei valori paesaggistici e di riqualificazione degli immobili e delle aree degradati o interessati dalle rimessioni in pristino;

9. Di stabilire che le nuove modalità di applicazione e di determinazione delle sanzioni amministrative e pecuniarie di cui all'art.167 e 181 del D.lgs. n.42/04 e ss.mm.ii., entrano in vigore alla data di esecutività del presente provvedimento e trovano applicazione per tutti i procedimenti (condono edilizio escluso) in corso per i quali non sia stato ancora rilasciato il relativo titolo paesaggistico;

10. Di dare atto che la presente Deliberazione indica i criteri di massima volti a limitare la disomogeneità nella quantificazione delle sanzioni, salvaguardando in ogni caso il potere di gestione del dirigente nella determinazione della sanzione applicabile attraverso specifica e concreta valutazione del caso concreto;

11. Di autorizzare il Responsabile del Settore Edilizia Privata ad adottare le disposizioni contenute nel presente provvedimento,

12. Di individuare nella persona dell'Ing. Luca Stefanelli il dipendente preposto all'esecuzione della presente deliberazione e quale responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 4 e seguenti della Legge 7/8/1990 n. 241;

## **LA GIUNTA COMUNALE**

Stante l'urgenza di dare immediata esecuzione al provvedimento,

Con voti unanimi favorevoli, espressi in forma palese,

Delibera

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134/4 del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.

Letto, confermato e sottoscritto.

**IL PRESIDENTE**

**IL SEGRETARIO GENERALE**

F.to ( Luca Del Bello)

F.to (Dott.ssa PAOLA FOLIGNANI)

=====

**REFERTO DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto Responsabile della pubblicazione

**CERTIFICA**

[ x ] che questa deliberazione è stata pubblicata in copia all'Albo pretorio il giorno 07-07-2021 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124 – comma 1° - del TUEL 18 agosto 2000, n. 267.

[ x ] che l'avvenuta pubblicazione è stata comunicata in data 07-07-2021 ai Signori Capigruppo consiliari ex art.125 T.U. D.Lgs. 267 del 18/08/2000, con protocollo n. 12729

Dalla Residenza Municipale addì 07-07-2021

IL Responsabile della Pubblicazione  
F.TO (Dott.ssa PAOLA FOLIGNANI)

=====

**Copia conforme all'originale** in carta libera per uso Amministrativo.

Dalla Residenza Municipale addì

IL SEGRETARIO GENERALE  
(Dott.ssa PAOLA FOLIGNANI)

=====

**ESECUTIVITA' DELL'ATTO**

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio ,

**ATTESTA**

[ x ] che il presente atto è immediatamente eseguibile ex art.134, comma 4. T.U. D.lgs. n.267 del 18/08/2000

Dalla Residenza Municipale addì 03-07-2021

IL SEGRETARIO GENERALE  
F.to (Dott.ssa PAOLA FOLIGNANI)

=====

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto Segretario Generale, dietro relazione del responsabile della Pubblicazione, certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune dal 07-07-2021 al 22-07-2021 senza reclami

Dalla Residenza Municipale addì

IL SEGRETARIO GENERALE  
F.to (Dott.ssa PAOLA FOLIGNANI)